**Convenzione per la gestione associata**

**Della funzione URBANISTICA**

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ...., ...., ...., ...., .... e L’UNIONE ...., PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE della funzione URBANISTICA (ART. 7, COMMA 3, L.R. 21/2012 SUCC. MODIF., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, lett. D))**

**Art.1**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all’Unione “…” da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia urbanistica e di partecipazione alla pianificazione territoriale, disciplinate dalla LR 24/2017, nonché, per gli strumenti e i procedimenti ancora in essere, dalle previgenti LR 20/2000 e LR 47/1978.
2. Vengono conferite all’Unione le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti le funzioni di pianificazione urbanistica con riferimento al territorio dei comuni partecipanti ed in particolare:

* esercizio di tutte le funzioni di pianificazione urbanistica comprensiva di pianificazione alla pianificazione territoriale sovraordinata;
* la costituzione di un unico Ufficio di piano, per tutti i Comuni dell’Unione, ai sensi dell’art. 55 della LR 24/2017;
* l’elaborazione e l’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), unico per tutti i Comuni dell’Unione, ai sensi dell’art. 3, LR 24/2017, e la gestione degli accordi operativi e degli altri strumenti attuativi, per tutti i Comuni dell’Unione;
* la costituzione e l’implementazione di un unico sistema informativo territoriale (SIT), per tutti i Comuni dell’Unione;
* l’esercizio in generale di tutte le funzioni di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale, e la partecipazione alla pianificazione territoriale sovraordinata, per tutti i Comuni dell’Unione, ai sensi dell’art. 30, comma 3, LR 24/2017;
* esercizio delle altre funzioni di pianificazione territoriale di competenza comunale (es. PUT, PAE, Piano dell’arenile) con predisposizione di strumenti unici per tutta l’Unione.

1. L’ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione;
2. L’ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell’organigramma/funzionigramma dell’Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell’Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
3. Ferme restando le autonome modalità operative e le modalità di trasferimento delle funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione.
4. I Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione, da parte dell’Unione, delle funzioni oggetto della presente convenzione e al rispetto delle norme regolamentari predisposte dall’Unione.
5. I Comuni e l’Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l’effettività e l’integralità del conferimento all’Unione delle funzioni e delle attività di cui all’art. 1, commi 1 e 2.

**ART. 2**

**MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all’Unione delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1e 2 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 20....

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l’Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta, denominata Ufficio di Piano.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui agli articoli precedenti gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all’attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell’acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell’Unione.

4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnati dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto.

5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

6. L’Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. La struttura organizzativa dello Ufficio di Piano dell'Unione, quale struttura organizzativa incardinata all’interno dell’organigramma dell’Unione, almeno nella fase iniziale, può essere articolata in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni

8. L’Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all’art. 6 della presente convenzione.

9. L’Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

10. L’Unione deve, nell’assunzione degli atti e nell’espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

11. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell’Unione che può delegarne l’esercizio a personale dipendente dell’Unione o dei singoli Enti.

12. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

**ART. 3**

**DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE**

1. L’Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell’art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all’Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all’Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all’atto dell’assunzione dal Comune di origine.

3. L’Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l’esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell’art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all’Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all’Unione, i competenti organi dei Comuni e dell’Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l’Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all’Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma dell’Ufficio di Piano dell'Unione, articolato secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione, in armonia alle disposizioni regionali in materia, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

.

**ART. 4**

**DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA**

11. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione spetta al Responsabile unico dell’Ufficio di Piano che viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

2. Per la migliore organizzazione della struttura e per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile unico potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività alle unità operative.

3. I responsabili delle unità operative assicurano il collegamento con la struttura organizzativa e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

**ART.5**

**COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA’**

1. L’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull’andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni. Comuni e l’Unione si obbligano a verificare periodicamente l’andamento della presente Convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall’ordinamento . Ai rapporti tra Unione e i Comuni compresi nella stessa, nell’ambito dei processi di programmazione e di controllo si applicano le disposizioni statutarie relative

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l’attività è la Giunta dell’Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell’espletamento delle funzioni delle attività in materia urbanistica di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale.

3.Con il trasferimento delle funzioni attinenti la materia urbanistica di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale, che impattano sui bilanci dell'Unione sono costituiti appositi tavoli di confronto politico-tecnico per l'esame:

- delle tematiche della programmazione degli acquisti di beni e servizi, del programma triennale urbanistica e relativi aggiornamenti annuali e del bilancio, al fine di favorire e, nel tempo, assicurare tempi, modalità e contenuti della programmazione delle opere pubbliche;

- delle tematiche delle funzioni attinenti l’urbanistica che impattano sui bilanci dell'unione e che afferiscono alla programmazione degli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore ai 40.000 euro e dei lavori pubblici d'importo inferiore 150.000 euro, nonché le spese di gestione corrente al fine di favorire e, nel tempo, assicurare tempi, modalità e contenuti della programmazione dei servizi erogati.

4.Possono fare parte dei tavoli di cui al precedente comma, secondo gli indirizzi di dettaglio forniti dalla Giunta dell'Unione, i Sindaci, gli Assessori con deleghe coerenti alle problematiche oggetto di confronto, i Responsabili dei Settori Finanziario e LL.PP. dell'Unione, e i capiservizio del Settore LL.PP. per quanto di competenza.

5.L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile dell’Ufficio di Piano.

**Art. 6**

**RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONI**

1.I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell’Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell’Unione, nel rispetto del *principio della territorialità* e nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2.I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni compresi nell’Unione, spettano alla predetta, qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che la stessa dovrà sostenere, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3.Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dei servizi stessi.

4.Con riguardo ai costi relativi alla pianificazione generale, essi gravano sui singoli comuni secondo gli stessi criteri generali previsti per il funzionamento dell’Unione (nota: parrebbe l’unica soluzione ragionevole); con riguardo alla pianificazione operativa/attuativa, i costi gravano sul comune o sui comuni di volta in volta interessati:

- Le spese di gestione dell’attività edilizia sono ripartite tra i comuni in relazione ai seguenti criteri: n° di pratiche gestite; …..

- Le spese di impianto e di avvio della gestione associata sono ripartite, in sede di approvazione del bilancio del primo esercizio finanziario, in base al riparto deliberato, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, dalla Giunta dell’Unione.

- Si fa eccezione ai predetti criteri per particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta può individuare in sede di approvazione del progetto un diverso criterio, eventualmente anche con riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio.

5.Le modalità di riparto fra i Comuni dei contributi di costruzione (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione), delle monetizzazioni e dei diritti di segreteria saranno definite con apposita deliberazione dell’Unione, sulla base delle previsioni del PUG, anche in applicazione dei principi di perequazione urbanistica (nota: le modalità di riparto non possono essere definite direttamente nel PUG, il che, tra l’altro, le renderebbe difficilmente modificabili).

6.Le aree ed i beni immobili oggetto di cessione al patrimonio pubblico, in attuazione di convenzioni urbanistiche, sono acquisite dai Comuni sul cui territorio sono localizzate.

7.Gli organi dell’Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l’impatto del passaggio ai criteri di riparto.

8.Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l’impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

9.Ogni qualvolta gli organi dell’Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

**Art. 7**

**SEDE**

1.La sede dell’Ufficio unico di Piano è stabilita a … in Via ..., in Piazza .... Sono sedi dell’Ufficio di Piano dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.

2.Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell’Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

3.Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

**Art. 8**

**BENI MOBILI, IMMOBILI E ATTREZZATURE, MEZZI, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI**

1, L’Unione all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, gli automezzi, le macchine operatrici, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite;

- in concessione d’uso, i beni immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;

2.Il conferimento all’Unione dei beni mobili e immobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche, delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi di proprietà dei Comuni compresi nell’Unione, avviene attraverso verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell’approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell’Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4.Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.

5.L’Unione utilizza i beni in concessione d’uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all’assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell’Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell’Unione.

6.L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell’Unione, su conforme indirizzo degli Enti/ Comuni. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all’Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell’Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l’Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7.La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all’Unione, è a carico dell’Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all’Unione, è a carico dell’Unione.

**Art. 9**

**DURATA E RECESSO**

1.La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2.Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell’anno solare (salvo diversa disposizioni statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell’Unione della deliberazione consigliare adottata.

3.Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte e devono essere approvate con conformi deliberazioni, secondo quanto disposto dallo Statuto da tutti i Consigli comunali interessati dall’Unione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell’ambito della Giunta dell’Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall’Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5.L’Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell’esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell’Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto)

6.La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l’Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l’esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all’atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall’Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e alla quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l’Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7.In caso di scioglimento dell’Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

**Art. 10**

**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1.La presente Convenzione deve essere attuata secondo le modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. lgs 30 giugno 2003, n. 196)

2.L’Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell’esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione, a norma e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D. lgs 196/2003.

**Art. 11**

**CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

**Art. 12**

**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell’Unione, al Codice Civile e alla normativa vigente.

**Art. 13**

**SPESE DI REGISTRAZIONE**

* + - 1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, non è sottoposto a spese di registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131/1986.

**Art. 14**

**NORME TRANSITORIE E FINALI (EVENTUALI)**

**Redatto, letto, approvato e sottoscritto digitalmente.**

IL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DI COMUNI